

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE
SALARIALE IN DEROGA**

*Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'articolo 22 del D.L. n.18 del 17 marzo
2020*

In data 14 aprile 2020, nell'ambito dell'esame congiunto previsto dall'art. 6 dell'Accordo Quadro tra Regione Lazio e le Parti Sociali a norma dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, (di seguito anche "Accordo Quadro") per l'accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga, si sono confrontati:

- Rica Gest s.r.l. (P.I. 11392351000) con sede legale in Roma in Lungotevere dei Mellini, 44, qui rappresentata dal signor Stefano Battistelli in qualità di Legale Rappresentante;

FILCAMS CGIL	Nazionale	Rappresentata dal Sig. Gabriele Guglielmi
FISASCAT CISL	Nazionale	Rappresentata dal Sig. Salvatore Carofratello
UILTuCS	Nazionale	Rappresentata dal Sig. Emilio Fagnoli

Stante le misure restrittive emesse dal Governo, e da ultimo con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 e il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo su Azienda e Lavoratori conseguente l'emergenza epidemiologica COVID-19, in ossequio ai provvedimenti governativi di contenimento dell'emergenza sanitaria, si ritiene opportuno ricorrere al sostegno dell'ammortizzatore sociale della CIG in Deroga, visto che l'azienda non risulta rientrare nelle casistiche di cui agli artt. 19,20 e 21 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

PREMESSO CHE

con comunicazione inoltrata a mezzo pec datata 26 Marzo 2020 l'azienda, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'Accordo Quadro tra Regione Lazio e le Parti Sociali, ha comunicato alle OO.SS. la necessità di richiedere l'intervento dell'ammortizzatore sociale in deroga per una sospensione/riduzione di attività relativamente a tutte le unità produttive indicate nel file allegato per le causali e l'entità ivi indicate e qui di seguito riportate anche all'esito dell'esame congiunto oltre che presente Accordo


Causale: emergenza COVID - 19

Decorrenza e durata prevedibile della domanda: decorrenza dal 06-04-2020 fino al 07-06-2020

Entità e numero lavoratori interessati: riduzione percentuale media del 70% delle ore lavorate su 227 lavoratori coinvolti per una base occupazionale totale di n° 227 lavoratori

Nella riduzione dell'orario risultano compresi n° 11 lavoratori a tempo determinato di n° 7 il cui termine è durante al periodo di osservazione e n° 4 il cui termine è successivo al periodo di osservazione.

- l'azienda rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 del sopracitato Accordo Quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali;
- l'azienda fa riferimento al C.C.N.L. del Commercio

1 



PREMESSO ALTRESÌ

che le OO.SS. hanno richiesto la fissazione dell'incontro ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, ESAMINATA LA SITUAZIONE AZIENDALE, LE PARTI

si danno atto che per tutto il periodo di sospensione/riduzione attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo;

1) dichiarano che la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, pertanto ritengono necessario ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione in deroga di cui all'art. 22 D.L. 18/2020 e richiedere l'erogazione del trattamento in misura pari in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015.

2) La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica – in forma on-line – sul portale della Regione Lazio, presenterà domanda di accesso alla CIGD nei tempi e modi stabiliti dall'Accordo quadro del 24 marzo, sottoscritto tra Regione Lazio e Parti sociali.

3) Le parti si danno atto che l'intervento coprirà tutti i lavoratori oggetto del presente accordo in forza alla data del 23 febbraio 2020.

4) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'articolo 6 dell'Accordo Quadro e concordano sulla richiesta di intervento dell'ammortizzatore sociale in deroga prospetticamente con riduzione dell'attività lavorativa pari al 70% dal 06/04/2020 fino al 07-06-2020 per n. 227 lavoratori su una base occupazionale di n. 227 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore pari a 54.060,30, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.

per quanto detto la riduzione/sospensione della prestazione lavorativa decorre dalla data del 01-04-2020 fino al 02-06-2020 e potrà interessare la quasi totalità del personale in forza, così composto:

IN FORZA	IN CIG IN DEROGA
- n. 0 Dirigente	n. 0 Dirigenti
- n. 0 Quadri	n. 0 Quadri
- n. 58 Impiegato	n. 58 Impiegato
- n. 169 Operai	n. 169 Operai
- n. 0 Apprendisti	n. 0 Apprendisti


tutti già in forza alla data del 23 febbraio 2020;

5) la riduzione delle ore di prestazione lavorativa avverrà di norma su base settimanale con modalità di astensione su intere giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie e potrà arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali, mentre, ove vi sia necessità di svolgimento di attività lavorativa residuale, opererà con rotazione;

6) l'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione, avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali;

7) L'Azienda Rica Gest s.r.l. si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente/o alla possibilità di riattivare l'attività sospesa lo consentano, a richiamare in servizio i lavoratori attualmente in sospensione, interessati dal presente accordo, fermo restando l'equa distribuzione tra i lavoratori rispetto alle posizioni fungibili.

8) Visto lo specifico settore merceologico aziendale e le differenti esigenze e/o prescrizioni, laddove dovesse emergere l'esigenza di assumere personale dipendente nell'ambito del periodo circoscritto per la richiesta di sostegno laddove l'attività debba essere svolta e la posizione lavorativa sia oggettivamente non fungibile e/o altresì non fosse possibile la rotazione prospettata con altri lavoratori dell'organico aziendale,



(stante anche la difficoltà di spostamento sul territorio) tale assunzione non sarà comunque considerata ostantiva ed il lavoratore non potrà accedere al beneficio del sostegno economico del presente strumento, che rimane valido e condiviso per il resto del personale dipendente così come concordato dal presente atto;

9) Visto lo specifico settore merceologico aziendale e le differenti esigenze e/o prescrizioni, le parti concordano fin d'ora il principio che i lavoratori a tempo determinato, per i quali è prevista la scadenza entro il termine temporale circoscritto per la richiesta di sostegno, possano essere prorogati per una ulteriore temporalità, laddove l'attività debba essere svolta e la posizione lavorativa sia oggettivamente non fungibile altresì non fosse possibile la rotazione prospettata con altri lavoratori dell'organico aziendale. Per il periodo di proroga ulteriore nell'ambito del periodo circoscritto, il lavoratore non potrà accedere al beneficio del sostegno economico del presente strumento, che rimane valido e condiviso per il resto del personale dipendente così come concordato dal presente atto;

10) Visto quanto disposto dall'art. 22, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 il pagamento della prestazione avverrà in modalità diretta da parte dell'INPS al lavoratore.

11) durante il periodo di sospensione con diritto alla prestazione del sostegno dell'ammortizzatore sociale i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro rispettando un preavviso di 24 (ventiquattro) ore;


12) le Parti si danno atto e convengono che la Rica Gest s.r.l., viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione del sostegno di CIG in Deroga, potrà provvedere ad inviare singole comunicazioni ai lavoratori, indicando le modalità di riduzione/sospensione. Le parti acconsentono a che tali comunicazioni ed altre eventuali comunicazioni che possano intercorrere durante il periodo di emergenza vengano inviate a mezzo posta elettronica ordinaria e/o messaggio Whatsapp e che le stesse producano effetto dal momento in cui risultino consegnate al lavoratore, valendo a tal fine il messaggio automatico di avvenuta consegna o la c.d. "spunta" in caso di messaggio Whatsapp.

13) Su richiesta di una delle Parti firmatarie sarà possibile realizzare una verifica complessiva dell'applicazione del presente accordo, al termine o anche nel corso della vigenza dello stesso.


14) Tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni di incontrare i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione dell'istituto della Cassa Integrazione salariale in deroga, l'azienda si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile, a rendere agibile, su eventuale richiesta delle OOSS, un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere chiarimenti e informazioni dalle Organizzazioni citate.

Letto, confermato e sottoscritto.


FILCAMS-CGIL Nazionale



FISASCAT-CISL Nazionale



Rica Gest s.r.l.



UILTUCS-UIL Nazionale

